



**ORDINANZA**  
**SETTORE 13 - DIREZIONE RETI - STRADE - MOBILITA' - VERDE - PARCHI E**  
**GIARDINI**  
**SERVIZIO: RETI - STRADE**

REGISTRO GENERALE N. 76 IN DATA 24-03-2023

**Oggetto:** REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE  
SOPPRESSIONE TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA IN VIA CAIROLI DAL 27/03/2023  
A FINE CANTIERE - IMPRESA MAZZUCCHI COSTRUZIONI SRL.

**Il Direttore**

**Vista** l'istanza pervenuta con PEC P.G. n. 7605 del 25/01/2023 con la quale il Legale rappresentante dell'Impresa Mazzucchi Costruzioni S.r.l. con sede in San Fermo della Battaglia, Via I Maggio n. 10, ha chiesto l'occupazione di suolo pubblico in Via Cairoli dal 27/03/2023 mediante area di cantiere debitamente delimitata, per i lavori relativi al cantiere in atto nell'ex albergo San Gottardo;

**Richiamata** l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico n. 212/23 del 23/03/2023;

**Atteso** che l'occupazione di cui all'autorizzazione testé citata va ad occupare interamente gli stalli di sosta ivi presenti, nella fattispecie n. 8 stalli gialli per la sosta dei residenti, n. 2 spazi per la sosta dei disabili e n. 1 stallo per carico/scarico;

**Richiamata** la riunione di coordinamento tenutasi in data 24/02/2023 tra l'Impresa richiedente, l'Assessore alla Mobilità e tecnici dello scrivente Settore Reti Strade e Mobilità;

**Verificato** che per l'esecuzione di quanto in premessa necessita pertanto, per l'intera durata dell'occupazione di suolo pubblico legata al cantiere di che trattasi, adottare la presente ordinanza di temporanea soppressione dei 2 spazi per la sosta dei disabili e dello stallo per carico/scarico, nonché di traslazione degli 8 stalli gialli per la sosta dei residenti da Via Cairoli a Via Volta, nell'area antistante il civico n. 74 della stessa (palazzo Mantero);

**Condivise** con Como Servizi Urbani (C.S.U.), gestore della sosta, le soluzioni di cui sopra in merito alla traslazione degli stalli gialli riservati ai residenti;

**Visti** i pareri espressi dalla Polizia Locale e dall'Ufficio Mobilità;

**Visti** gli artt. 5 c.3, 6-7-20-21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) e gli artt.30-44 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

## **ORDINA**

recependo integralmente le premesse **dal 27/03/2023 sino a fine dell'occupazione legata all'area di cantiere:**

1. **la temporanea soppressione dei 2 spazi per la sosta dei disabili e dello stallo per carico/scarico attualmente presenti in Via Cairoli**, attuata tramite idonea delimitazione dell'area di suolo pubblico occupata e copertura della segnaletica verticale presente a cura del richiedente;
2. la temporanea traslazione degli 8 stalli gialli per la sosta dei residenti da Via Cairoli a Via Volta, nell'area antistante il civico n. 74 della stessa (palazzo Mantero);
3. la segnaletica verticale e orizzontale relativa alla sosta dei residenti sugli stalli ivi traslati destinati ai residenti verrà posata a cura e spese del richiedente sotto la supervisione dello scrivente Settore Reti Strade e Mobilità del Comune di Como, nel rispetto delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico citata in premessa;
4. il costante mantenimento in efficienza della segnaletica di cui al punto 3. per l'intera durata dell'occupazione/cantiere è anch'esso a cura e spese del richiedente;
5. i fruitori degli stalli interessati alla soppressione e traslazione dovranno essere informati delle modifiche di cui sopra con le modalità più efficaci.

Qualora a causa di problemi organizzativi e logistici o per avverse condizioni meteorologiche i lavori e la conseguente occupazione di suolo pubblico non fossero realizzabili nel periodo ordinato dall'Autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, solo ed esclusivamente a seguito di rilascio di proroga della medesima autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, alla cui emissione è subordinata l'efficacia del presente atto, la presente Ordinanza si intenderà prolungata sino alla data imposta dalla predetta autorizzazione previo avviso di posticipo date e di nuovo inizio lavori da inviarsi al Comando di Polizia Locale e al Settore Reti con unica pec all'indirizzo [comune.como@comune.pec.como.it](mailto:comune.como@comune.pec.como.it). Detti Settori, a loro insindacabile giudizio, potranno eventualmente ordinare ulteriori prescrizioni in relazione al nuovo periodo indicato.

L'esposizione di idonea segnaletica stradale come sopra declinati e di ogni altra che fosse necessaria e/o opportuna, da collocarsi nel totale e pieno rispetto delle norme di cantiere, assolverà all'obbligo di chiara informazione verso tutti i veicoli circolanti nonché verso i pedoni durante l'esecuzione dell'intervento e sino al suo termine.

E' a carico dell'Impresa operante l'esposizione di tutta la segnaletica verticale e/o orizzontale provvisoria necessaria all'attuazione del presente provvedimento, compresa l'esposizione dei cartelli di sosta vietata con R.F. da posizionarsi almeno 48 ore prima dei lavori nelle aree interessate di Via Cairoli, Via Volta e Viale Cattaneo secondo le prescrizioni degli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni, ivi compresa l'installazione di idonea segnaletica di preavviso e di deviazione allo scopo di evitare difficoltà nella circolazione veicolare.

La presente Ordinanza trova piena applicazione dall'esposizione, a cura dell'Impresa esecutrice, della segnaletica stradale in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto 10 luglio 2002 *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 Settembre 2002.

E' fatto inoltre obbligo di attenersi scrupolosamente a quanto disposto in data 13 febbraio 2019 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del Decreto del 22 gennaio 2019 dal titolo *"Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*.

L'adozione di tutte le misure previste per norma è responsabilità in carico al soggetto autorizzato; si prescrive il posizionamento di tutta la cartellonistica prevista, per la fattispecie, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché relativi regolamenti di esecuzione ed attuazione oltre all'adozione di tutte cautele prescrizioni ed accorgimenti dettati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento agli specifici articoli sui cantieri stradali.

L'inosservanza delle norme qui contenute, sarà punita con le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

L'applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni qui contenute che saranno rese note a mezzo di idonea segnaletica, è demandata agli organi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

#### INFORMA CHE

la presente Ordinanza:

- sarà resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como e sarà inviata a mezzo e-mail/pec a tutti i soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. del Settore Reti Ing. Leonardo Errico.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme:

1. al T.A.R. delle Lombardia entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge;
2. in alternativa per i soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.

**Il Direttore**

Ing. CIRO DI BARTOLO

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*